

ANFORMAPE - Regolamento

(ultima modifica 27/09/2013)

ARTICOLO 1

Applicazione e ambito di rappresentanza

1. Il presente Regolamento si applica alla "Associazione Nazionale Fornitori Macchine, Prodotti e Accessori per Enologia" (di seguito più brevemente "ANFORMAPE"), costituita in seno alla "Unione Italiana Vini - Confederazione Italiana della Vite e del Vino" (di seguito più brevemente "Confederazione").
2. In ANFORMAPE confluiscono le imprese aderenti alla Confederazione, aventi sede, unità produttive o filiali in Italia, che svolgono attività dirette alla produzione e/o commercializzazione di beni nei settori meccanico, chimico e dell'accessoristica applicati all'enologia, con un'organizzazione di tipo industriale. Sono pertanto escluse le attività di agenzia, negozio o rivendita al dettaglio, nonché quelle di servizi e consulenza alle cantine.

ARTICOLO 2

Scopi

Gli scopi di ANFORMAPE sono:

- a) tutelare e valorizzare gli interessi economici, sociali e morali delle imprese associate;
- b) rappresentare i settori industriali applicati al ciclo economico vinicolo, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali anche a livello internazionale, di concerto con le politiche della Confederazione;
- c) favorire lo sviluppo delle strutture economiche del settore anche attraverso forme di collaborazione fra le imprese associate;
- d) sviluppare attività promozionali per le imprese associate, dirette o indirette, tramite fiere, mostre e quant'altro.

ARTICOLO 3

Struttura organizzativa e obblighi

1. ANFORMAPE accoglie le attività imprenditoriali industriali operanti nel mondo enologico. Al suo interno è espressamente costituito un "Gruppo Prodotti" che raggruppa le imprese industriali operanti nel settore di additivi e coadiuvanti tecnologici applicati alla produzione di vino e bevande alcoliche.
Il Gruppo Prodotti è coordinato da un proprio Responsabile, ai sensi dell'Art. 8.3.
Il Gruppo Prodotti può riunirsi autonomamente, in accordo con il Presidente di ANFORMAPE.
2. Le imprese associate ad ANFORMAPE contribuiscono finanziariamente alla vita del sistema associativo confederale con il pagamento del contributo concordato con gli organi preposti della Confederazione.
3. Il presente Regolamento deve essere in armonia coi principi della Confederazione. Le eventuali modifiche devono essere ratificate dal Consiglio nazionale confederale, o dalla Giunta su deroga del Consiglio.

ARTICOLO 4

Adesione e obblighi conseguenti

1. La domanda di adesione alla Confederazione, per i soggetti di cui all'Art. 1.2, va presentata in via previa al Consiglio Direttivo di ANFORMAPE, a scopo consultivo, prima della presentazione al Consiglio della Confederazione.

ANFORMAPE

2. L'adesione non è compatibile con l'iscrizione ad organizzazioni aventi finalità in contrasto con quelle perseguite da ANFORMAPE o dalla Confederazione.
3. L'adesione ad ANFORMAPE comporta l'obbligo di osservare il presente Regolamento, il Codice Etico di ANFORMAPE, le disposizioni e le norme deliberate dagli organi sociali, e di contribuire al finanziamento della Confederazione.
4. Per la riscossione dei contributi, ANFORMAPE si avvale dell'organizzazione amministrativa dell'Unione Italiana Vini Servizi soc. coop.

ARTICOLO 5

Cessazione di appartenenza ad ANFORMAPE

1. L'impresa cessa di appartenere ad ANFORMAPE, e quindi alla Confederazione, in caso di decadenza o recesso.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di ANFORMAPE in caso di:
 - a) mancato pagamento delle quote associative alla Confederazione;
 - b) grave e reiterata violazione del presente Regolamento;
 - c) violazione delle norme contenute nel proprio Codice Etico, per la quale il Consiglio può in prima istanza applicare una semplice diffida al socio, sulla base dell'importanza e della reiterazione della violazione stessa;
 - d) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, cessazione dell'attività dell'impresa o fallimento della stessa.

ARTICOLO 6

Organi di ANFORMAPE

Sono organi di ANFORMAPE:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 7

Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla Confederazione ed è presieduta dal Presidente. La convocazione, le votazioni e lo svolgimento dell'Assemblea sono regolati come da Statuto della Confederazione.
2. L'assemblea, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Ciascun socio ha diritto a un voto. I soci possono rilasciare delega scritta a un altro socio. Nessuno può avere più di due deleghe.
4. L'assemblea:
 - a) determina gli indirizzi di ANFORMAPE ai sensi dell'Art. 2;
 - b) delibera sugli argomenti eventualmente sottoposti ad essa dal Consiglio;
 - c) elegge i membri del Consiglio.

ARTICOLO 8

1. Hanno diritto ad essere eletti nel Consiglio di ANFORMAPE i rappresentanti legali delle aziende associate (Amministratori o membri di CDA), nonché Direttori Generali o Procuratori delle stesse. Eventuali incarichi politici sono incompatibili con quelli associativi, in ottemperanza al Par. 2 del Codice Etico. Le aziende che presentano i loro candidati devono essere associate ad ANFORMAPE da almeno dodici mesi.
2. Gli interessati a far parte del Consiglio devono presentare la loro candidatura in forma scritta presso la segreteria di ANFORMAPE entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, per le verifiche di cui agli Artt. 7.1 e 8.1.
3. Il Consiglio è composto fino a 12 membri, eletti tra tutti i soci aventi diritto.
4. Il Consiglio nomina il Presidente tra i consiglieri eletti, e due Vicepresidenti, su proposta del Presidente, a maggioranza assoluta dei presenti. Un Vicepresidente, o il Presidente stesso, deve obbligatoriamente rappresentare il Gruppo Prodotti. Questi è di diritto Responsabile del Gruppo Prodotti stesso. Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.
5. Il Consiglio:
 - a) è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria di ANFORMAPE di cui rende conto all'Assemblea, con facoltà di delega dei suoi poteri, in tutto o in parte, a singoli mandatari o, con l'accordo del Presidente, a un consigliere di cui fisserà i poteri in coordinamento con quelli del Presidente stesso;
 - b) cura il conseguimento dei fini statutari;
 - c) adempie a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dall'Assemblea;
 - d) adotta i provvedimenti in cui all'Art. 5.2;
 - e) delibera sulle modifiche al presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 3.3;
 - f) designa due consiglieri, oltre al Presidente, quali membri del consiglio di Confederazione, ai sensi del vigente Statuto della stessa;
 - g) designa il proprio rappresentante nel consiglio di Unione Italiana Vini Servizi soc. coop., ai sensi del vigente Statuto della stessa;
 - h) nomina i propri quattro rappresentanti in seno al Comitato Permanente per lo Sviluppo Strategico di SIMEI ("Comitato Permanente SIMEI");
 - i) designa i membri del Comitato Tecnico del SIMEI.
6. Il consigliere che senza fondate giustificazioni per tre volte consecutive non partecipi alle sedute del Consiglio s'intende decaduto dalla carica. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, Il Consiglio può cooptare nuovi consiglieri tra i soci meritevoli, nei limiti stabiliti agli Artt. 8.1 e 8.3. Qualora si verifichi una vacanza di posti pari ad almeno la metà dei Consiglieri effettivi, il Consiglio si intende decaduto. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convocherà una nuova Assemblea entro 60 giorni, per l'elezione del nuovo Consiglio.
7. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio deve avvenire in forma scritta, salvo caso di urgenza, con almeno otto giorni di preavviso, e contenere l'ordine del giorno.
8. Il Consiglio è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. In Consiglio non sono ammesse deleghe.

ANFORMAPE

ARTICOLO 9

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta ANFORMAPE nei confronti di terzi e dei soci; egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria di ANFORMAPE.
2. Egli attua le deliberazioni degli organi collegiali e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendone alla prima successiva riunione per la convalida del suo operato; compie gli atti relativi alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio.
3. Il Presidente o, previa sua rinuncia, un Consigliere delegato all'uopo dal Consiglio, fa parte di diritto del consiglio e della giunta confederali, ai sensi del vigente Statuto della Confederazione.

ARTICOLO 10

Segretario

1. ANFORMAPE si avvale di un Segretario messo a disposizione dalla struttura organizzativa della Confederazione. Questi ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio o dell'Assemblea.
2. Il Segretario redige e sottoscrive, insieme al Presidente, il verbale delle riunioni.

ARTICOLO 11

Durata delle cariche

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

Il Presidente può essere confermato per ulteriori trienni consecutivi al primo, a condizione che raggiunga in Consiglio a scrutinio segreto un numero di voti favorevoli pari all'unanimità, senza tenere conto degli astenuti. Le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 12

Norme non previste

Per qualunque disposizione non contemplata o descritta nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto della Confederazione Italiana della Vite e del Vino - Unione Italiana Vini Servizi.